



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 62 del 31/07/2014

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
307	31/07/2014	Imposta regionale attività produttive (I.R.A.P.) - compensazione credito IRAP 2013 con acconto retribuzioni agosto 2014 e successive.

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.12 del 02.07.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°43 del 02.07.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

VISTO il decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) con decorrenza 01/01/1998;

VISTI in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo :

- l'art. 3, 1 c. lett. e-bis che comprende fra i soggetti passivi dell'IRAP le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, 2 c., del d.lgs. 29/1993 tra cui sono compresi i Comuni;

- l'art. 10-bis, 1 c., che prevede che la base imponibile (valore della produzione netta) è determinata da : redditi di lavoro dipendente (art.49 tuir); redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 tuir); redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (art.67 lett.l tuir) ;

- l'art. 30, c. 5, che prevede l'obbligo della liquidazione periodica con cadenza mensile a favore della Regione di appartenenza;

ACCERTATO che gli Enti pubblici (Art. 87, 1 c., del TUIR e Art. 3, 1 c. lettera E ed E/bis del d.lgs n. 446/97) che svolgono anche attività commerciale possono optare per la determinazione della base imponibile (metodo retributivo) di cui al comma 1 Art. 10 del richiamato decreto;

Preso atto inoltre che:

- la Regione Sardegna con la legge regionale 23/05/2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), all'art. 2, comma 1 lettera b) ha disposto la riduzione dell'IRAP dovuta dai Comuni per il 70% (dal 8,5% al 2,55%) con decorrenza retroattiva dal 01/01/2013. Con la stessa legge la Regione ha previsto che le economie di bilancio conseguenti a tale riduzione vengano impiegate dai Comuni per azioni a contrasto della povertà e per finanziare progetti per l'occupazione;
- il Consiglio dei ministri in data 19/07/2013 ha deliberato l'impugnativa della Legge Finanziaria 2013 della Regione Sardegna in quanto, nella parte che prevede la riduzione del 70% dell'aliquota IRAP a favore delle imprese e degli enti pubblici, contiene disposizioni in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma della Costituzione”;

CONSIDERATO che il Comune in via precauzionale ha versato nell'anno 2013 l'imposta Irap nella misura dell'8,50%, e pertanto in misura superiore a quanto previsto dall'art.2 della Legge Regionale n.12 del 23/05/2013 in quanto su di essa pendeva un giudizio di costituzionalità;

DATO ATTO che sulla base della Finanziaria Regionale 2014 (L.R. 21 gennaio 2014, n.7), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata ridotta, anche per il 2014, del 70% e che il risparmio derivante dalla detta riduzione dovrà essere destinato alle povertà estreme e per i cantieri occupazionali sulla base della citata norma;

PRESO ATTO che il Governo ha ritirato l'impugnativa presso la Corte Costituzionale e che, pertanto, la nuova aliquota è quella del 2,55% pari alla riduzione prevista applicata alla vecchia aliquota dell' 8,5%;

CONSIDERATO:

- che il credito IRAP istituzionale relativo al 2013, determinato con la dichiarazione IRAP 2014 (rigo IR32 col.14), ammonta a **€19.619,00**;
- che i crediti risultanti dalla dichiarazione IRAP 2014 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti;
- che crediti IRAP derivante dall'attività istituzionale sono compensabili solo in modo “verticale” *Irap istituzionale* da *Irap istituzionale* in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta, ovvero versando di meno fino a concorrenza;
- che tale compensazione, che non transita ovviamente dal Modello “F24” in quanto è applicabile semplicemente attraverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l'unica possibile per il credito Irap “*istituzionale*”;

VISTO il decreto interministeriale delle Finanze e del Tesoro del 24/03/1998 contenente la disciplina e la modalità dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuto dalle Amministrazioni statali e dagli Enti pubblici;

VISTO l'art. 37, comma 49 del dl 223/2006 convertito nella legge 248/2006, che dispone il pagamento di tributi e imposte con modalità telematiche per tutti i soggetti titolari di partita iva; VISTI il d.m. dell'Economia e Finanze del 05/10/2007; il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2007/172338 del 08.11.2007 di approvazione del nuovo modello F24 EP (enti pubblici); la circolare del ministero dell'Economia e Finanze n. 37 del 29/11/2007; la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.367/E del 12/12/2007 con la quale è stato istituito il codice 380E per il versamento dell'IRAP con il modello F24 EP a decorrere dal 1 gennaio 2008;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

DI DARE ATTO che il credito IRAP istituzionale relativo al 2013, determinato con la dichiarazione IRAP 2014 (rigo IR32 col.14), ammonta a € 19.619,00;

DI PROVVEDERE ad accertare tra le entrate extratributarie del corrente Bilancio di Previsione 2014 la somma di € 19.619,00 al capitolo 3200 *Titolo 3, Cat.5* denominato “*Credito IRAP per riduzione aliquota*”;

DI UTILIZZARE in compensazione il credito IRAP anno 2013 di € 19.619,20 mediante riduzione dei pagamenti dovuti fino a concorrenza del credito disponibile;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà, senza ulteriore atto, a tenere aggiornata la disponibilità residua del credito IRAP provvedendo qualora, a seguito della compensazione, residuino importi da pagare, al versamento degli stessi tramite il modello F24 EP;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,31/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 02/07/2014 .

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,31/07/2014

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31/07/2014

Ussassai,31/07/2014

L'addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura